



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
POZZALLO

V.le medaglie d'oro di lunga navigazione s.n.c. – E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA N. (vedi stringa di registrazione in alto)
“TARIFE PER IL SERVIZIO DI ORMEGGIO PER IL TRIENNIO 2026-2028”

Il C.F. (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di POZZALLO;

VISTO l'art. 14 della legge 84/94;

VISTI gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e l'articolo 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

VISTA la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;

VISTO il Decreto datato 14.01.2019 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dal *“Gruppo ormeggiatori e barcaioli del complesso portuale di Siracusa e Pozzallo SCARL”* nel porto di Pozzallo;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti s.n. accluso al Dp. prot. n. 6272 del 25.03.2025 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio nel porto di Marina di Ragusa;

VISTO il Decreto n. 36 del 30.07.2025 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa denominata *“Gruppo ormeggiatori e barcaioli del complesso portuale di Siracusa e Pozzallo SCARL”*;

VISTA l'Ordinanza n. 74 del 31.08.2023, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di POZZALLO e successive integrazioni o modificazioni, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:

- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza impreveduta o straordinaria che le mettano a rischio;
- b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
- c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- d) la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

VISTA l'Ordinanza n. 16 del 28.03.2025 con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento locale del servizio di ormeggio nel porto di Marina di Ragusa;

VISTA la nota prot. n. 26225 del 15.12.2025, con cui la Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le variazioni delle tariffe di ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028, risultanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i dati esaminati nel corso dell'istruttoria;

ORDINA

Le tariffe per il servizio di ormeggio per il triennio 2026-2028 sono determinate come segue:

Articolo 1

Per le prestazioni rese dal “Gruppo ormeggiatori e barcaioli del complesso portuale di Siracusa e Pozzallo SCARL”, cui è demandata l’esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell’ambito del Porto di POZZALLO e di MARINA DI RAGUSA, oltreché l’esecuzione e l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono determinate le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell’adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: POZZALLO

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio tariffa di servizio onnicomprensiva netta
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	23,00
501	1500	68,50
1.501	3.000	119,50
3.001	5.000	196,50
5.001	7.000	242,00
7.001	10.000	322,00
10.001	15.000	377,50
15.001	20.000	437,00
20.001	25.000	500,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 17,00 in aggiunta alla tariffa precedente

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati dal “Gruppo ormeggiatori e barcaioli del complesso portuale di Siracusa e Pozzallo SCARL” alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI** e **MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio tariffa di servizio onnicomprensiva netta
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	16,50
501	1.500	51,50
1.501	3.000	82,00
3.001	5.000	125,50
5.001	7.000	153,50
7.001	10.000	205,00
10.001	15.000	240,50
15.001	20.000	279,50
20.001	25.000	321,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 12,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: MARINA DI RAGUSA

Per le prestazioni rese a favore di tutte le navi aventi stazza lorda superiore o uguale alle 500 (cinquecento) GT adibite al trasporto passeggeri, incluse le unità veloci, che svolgano un numero di prestazioni di ormeggio, disormeggio e movimenti per sosta, pari o superiori a 400 prestazioni annuali, si applica la tariffa annuale, da corrispondersi in rate mensili pari a 1/12 del totale, pari a euro 119.669,00.

Qualora il collegamento abbia inizio o finisca nel corso di un mese di calendario, la relativa tariffa è calcolata dividendo per 30 l'importo di quella mensile e moltiplicandola, nel primo caso, per i rimanenti giorni del mese rispetto a quello in cui il collegamento è iniziato e, nel secondo caso, per i giorni del mese trascorsi rispetto alla cessazione del collegamento.

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione tariffaria del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Articolo 2

Nei casi in cui il "Gruppo ormeggiatori e barcaioli del complesso portuale di Siracusa e Pozzallo SCARL" è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Articolo 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Per operazioni di ormeggio di supply-vessel in seconda fila a navi affiancate nell'ambito del Porto di Pozzallo è prevista un'indennità pari al 40% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro, tranne quelle effettuate al porto di Pozzallo, danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;

2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco D'Assisi;
 9. il 1° novembre, Ognissanti;
 10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 13. il Santo Patrono di Pozzallo;
- maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Articolo 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 58,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 30,00 per ogni ora o frazione.

Articolo 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Articolo 9

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed abroga l'Ordinanza n. 53/2023 del 28 luglio 2023 e l'Ordinanza n. 17/2025 del 28 marzo 2025.

Articolo 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Pozzallo (vedi data di sottoscrizione)

P. IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F. (CP) Luigi VINCENTI t.a.
C.F.(CP) Leandro TRINGALI